

TRIBUNALE CIVILE DI DELLA SPEZIA - SEZIONE LAVORO

RICORSO ex ART.700 ed ex ART 414 C.P.C. CON ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE (EX ART. 151 C.P.C.).

PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI PRECEDENZA DELLA RICORRENTE EX art. 33 L. 104/92, AI FINI DELLA MOBILITÀ 2017/2018 DEL PERSONALE DOCENTE NONCHÉ COMUNQUE, E PER LA CONDANNA DEL MIUR E DELLE ARTICOLAZIONI PERIFERICHE A DISPORRE IL DETTO TRASFERIMENTO

Della Docente: **CRUPI CLAUDIA** nata a Palermo il 16.08.1972 (C.F.: CRPCLD72M56G273M) e residente a Partinico (PA) in Via Costantino 33 rappresentata e difesa giusta procura in foglio separato digitale, resa in ossequio ai dettami previsti per la sottoscrizione e l'autentica della procura nel processo civile telematico, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati **Angela Maria Fasano** (CF: FSNNLM77E50G2730 – PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it), e **Stefania Fasano** (CF: FSNSFN84A59G2730 – PEC: stefaniafasano@pec.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio delle stesse in Palermo, nella Via Catania 42 C. L'avvocato Angela Maria Fasano e l'avvocato Stefania Fasano, dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione in relazione al presente procedimento ai seguenti indirizzi PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it e stefaniafasano@pec.it.

CONTRO

- **IL MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** nella persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato, difeso e domiciliato *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova Viale delle Brigate Partigiane, 2, 16129 Genova GE;
- **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA** in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova di Genova Viale delle Brigate Partigiane, 2, 16129 Genova GE;

- **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA** in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova Viale delle Brigate Partigiane, 2, 16129 Genova GE;

FATTO

- La ricorrente è una docente con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi e agli effetti del CCNL del 29.11.2007 per il comparto scuola, in qualità di docente di scuola dell'infanzia (**cf. All. 1**).
- La ricorrente, inoltre, atteso il nuovo CCNI 2017/2018 per la mobilità docenti, ha compilato la nuova domanda di mobilità territoriale **2017/2018** (**cf. all. 2** domanda di mobilità e **all. 3** CCNI 2017/2018) indicando, a pag. 6 della predetta istanza *on line*, le seguenti preferenze su scuola ed ambito (**cf. All 2**):

Scuola	PAAA837008	I.C.RETTOREF.EVOLA
Scuola	PAAA10700A	D.D.TERRASINI-DON L.MILANI
Scuola	PAAA06400N	D.D.CARINI I
Scuola	PAAA86900Q	I.C.FALCONE/FONDO RAFFO -PA
Scuola	PAAA8A0008	I.C.RITA LEVI MONTALCINI-PA
Ambito	SIC0000020	SICILIA AMBITO 0020
Ambito	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019
Ambito	SIC0000017	SICILIA AMBITO 0017
Ambito	SIC0000018	SICILIA AMBITO 0018
Ambito	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021
Provincia	SIC0000022	SICILIA AMBITO 0022
Provincia	CT	CATANIA
Provincia	ME	MESSINA
Provincia	EN	ENNA
Provincia	AG	AGRIGENTO

- In seguito alla presentazione della spiegata domanda di trasferimento 2017/2018 l'ambito di assegnazione è stato confermato presso l'Istituto comprensivo ISA 17-I.C.CASTELNUOVO MAGRA-LIGURIA, nonostante le prime 10 preferenze fossero state marcate per le scuole e gli ambiti siciliani.
- Tanto osservato e per quanto qui interessa, è di precipuo rilievo considerare che nella domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale 2017/2018, la ricorrente, pur avendone pieno titolo, **non ha potuto far valere - in modo del tutto incomprensibile - la precedenza ex art. 33 della L. 104/1992 essendo unica referente della zia , titolare di legge 104/1992 ex art. 3 comma 3 (*id est*: in *condicio* di gravità). La zia della ricorrente (Sig.ra Soresi Marianna), nella specie, versa in una condizione di handicap grave come documentato dalla certificazione allegata (cfr. All. 4).**
- Tale precedenza avrebbe consentito alla ricorrente di essere ricongiunta al familiare disabile grave che risiede in provincia di Palermo.
- Cosa è accaduto nella sostanza? Il sistema IOL (*id est*: istanze on line) al punto 29, in modo incomprensibile, non ha permesso al deducente l'inserimento della Provincia di residenza dei disabili per la *mobilità interprovinciale* (cfr. all. 2 pag. 4 punto 29 nella parte in cui indica i *limiti* di cui all'art. 13 del CCNI).
- Opzione, invero, ammessa per i docenti facenti parte della cd *mobilità provinciale*.
- La deducente, quindi, che ha partecipato alla mobilità per l'a.s. 2017/2018 con DIRITTO di precedenza prevista ex art.33, comma 6 della legge 104/1992, per l'AMBITO SICILIA, per consentire la **necessaria assistenza continuativa alla zia portatore di Handicap grave ex L. 104/1992 comma 3 art. 3** oggi, pur tuttavia, non la può far valere!
- Come anzi specificato, il sistema messo a disposizione dal MIUR - la piattaforma IOL (*id est*: Istanze on line), al punto 29, **non ha consentito alla ricorrente di inserire la precedenza sulla Provincia di Palermo, quale Provincia di residenza della zia disabile grave, e ciò in assoluto spregio dell'art. 33 della L. 104/1992.**

- Da qui il pregiudizio grave ed irreparabile. La ricorrente, si osserva all'uopo, è unica familiare referente della zia (sig.ra Soresi Marianna nata a Partinico il 23/10/1929) posto che non sussistono altri familiari che possano prestare assistenza alla disabile. La ricorrente ha la necessità di tornare nella città di origine essendo il luogo, si noti bene, in cui può essere prestata assistenza continuativa alla zia disabile, essendo il *loco* di residenza della ricorrente (cfr. **all. 5** – certificato di residenza).
- Mette conto rilevare che tale condotta amministrativa è avulsa da qualsiasi logica giuridica. L'esame della precedenza ex art. 33 L. 104/1992, imponeva, a seguito dell'esame della domanda di mobilità presentata dalla deducente, in caso di assenza di posti nel primo ambito territoriale indicato nella domanda di mobilità, **il rispetto dei criteri di vicinanza rispetto al primo ambito territoriale indicato**, circostanza che nel caso in esame non è stata rispettata in violazione delle previsioni normative del CCNI. Il MIUR, quindi, avrebbe dovuto riconoscere tale precedenza, atteso anche che **l'Amministrazione era stata messa al corrente della delicata posizione della ricorrente**.
- **Come ha fatto la ricorrente a formalizzare al MIUR tale precedenza, considerato che la piattaforma IOL non lo permetteva?**
- La ricorrente, pur non potendo inserire la precedenza ex art. 33 nel sistema informatico del MIUR - poiché mancante la finestrella telematica per l'inserimento, ha ovviato a tale problema a mezzo di documentazione scansionata ed allegata alla domanda *on line*. In sede di domanda di mobilità, quindi, ha pedissequamente allegato in formato cartaceo l'intera la documentazione attestante il possesso del beneficio di legge.
- Beneficio, pur tuttavia, oggi negato poiché il trasferimento 2017/2018 è stato immotivatamente confermato presso l'Ambito Liguria anche per la nuova mobilità 2017/2018 nonostante la stessa avesse presentato anche domanda di assegnazione provvisoria per l'a.s. 2017/18 (**cfr. All. 6**) il cui esito è stato negativo.
- Che il non avere considerato la precedenza spettante per legge alla ricorrente **non ha consentito alla deducente di poter espletare l'assistenza alla zia disabile grave; ciò**

in palese violazione dei diritti costituzionalmente garantiti ex art 32, a causa della notevole distanza dall'ambito assegnato.

- Che il trasferimento della ricorrente è causa di disgregazione e distruzione dell'intero nucleo familiare, con gravissimi evidenti ripercussioni negative nella vita familiare e di relazione.
- Che il predetto articolo 13 del CCNI non disciplina altro caso specifico e chiarisce che la precedenza nel trasferimento deve essere assegnata nel rispetto delle precedenze (che devono essere assegnate come per legge); e non possono essere subordinate alle assegnazione dei posti nelle fasi previste.
- Che la deducente, senza il proprio consenso, è stata trasferita in altra sede, e la relativa domanda di mobilità, la cui presentazione è stata obbligatoria per legge, non è stata esaminata con i dovuti criteri di priorità.

RICOSTRUZIONE STORICA SUL PERICULUM IN MORA

PRESENZA DEL BENEFICIO DI CUI ALLA L. 104/1992 E VIOLAZIONE DELL'ART. 32 DELLA COSTITUZIONE.

La presenza di un danno grave ed irreparabile si concretizza anche in relazione alla violazione dei diritti tutelati dall'art. 32 della Costituzione. L'ingiusto allontanamento dalla zia disabile GRAVE ex art. 3 comma 3 della L. 104/1992 ha determinato l'impossibilità di occuparsi della stessa e di accudirla, al fine di offrire al malato quella dignità che ogni degente HA DIRITTO DI ESIGERE. La zia disabile in *condicio* di gravità, non è in grado di badare a se stessa (soprattutto nella conduzione delle più banali attività quotidiane, non può assolutamente curare personalmente l'igiene personale, la deambulazione, la preparazione pasti, la somministrazione dei farmaci). La presenza della nipote, odierna ricorrente, quindi, oggi risulta improcrastinabile. Ecco che allora l'ingiusto allontanamento sta determinando un danno grave ed irreparabile, non risarcibile che lascia scoperto un margine di offesa non rimediabile. A ciò si aggiunga che non sussistono parenti più stretti che versano nelle condizioni di

poter prestare assistenza al disabile ed essendo quindi la Crupi l'unica referente della zia.

Non solo. La ricorrente è madre di due figli minori e moglie (**cf. All. 7**). I figli minori della ricorrente frequentano regolarmente la scuola e, pertanto, un trasferimento per seguire la madre risulterebbe senza dubbio gravoso. (**cf. All.8**). L'ingiusto trasferimento, quindi, andrebbe anche a ledere ed inclinare la vita familiare e degli affetti della ricorrente. Il marito della docente Crupi, invero, è titolare di una ditta individuale in provincia di Palermo (**cf. all. 9**) e per tali ragioni non può in alcun modo trasferirsi con la moglie, pena la perdita del posto di lavoro.

Per le ragioni di fatto sopra esposte parte ricorrente ha subito una condotta amministrativa illegittima, certamente lesiva della propria dignità professionale, in assoluta carenza motivazionale. La mancata e piena valorizzazione del diritto della ricorrente al riconoscimento della precedenza *ex* L. 104/1992, art. 33, pertanto, è negazione irrazionale, illogica ed illegittima per i seguenti motivi di

DIRITTO

FUMUS BONI IURIS

VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 13, COMMA 1, PUNTO V DEL CONTRATTO DI MOBILITÀ, VIOLAZIONE DELL'ART.78, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 601 DEL D.LGS. N. 297/94 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE LEGGE 107/2015 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 33 DELLA LEGGE 104/1992 – ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 32 DELLA COSTITUZIONE - DEROGA ILLEGITTIMA AD UNA NORMA DI RANGO SUPERIORE DA PARTE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

La ricorrente che partecipa alla mobilità docenti 2017/2018 in fase interprovinciale, pur assistendo in modo esclusivo la zia disabile (*id est*: in condizione di gravità ex art. 3 comma 3 della L. 104/1992 come da atti allegati – **doc. 4**), a causa degli atti amministrativi contestati, non può far valere tale diritto _ IOL, il sistema Istanze *on line* al punto 29 non lo permette.

E' bene all'uopo rammentare che tale precedenza, secondo norme imperative, consiste nella possibilità riconosciuta al personale scolastico di essere trasferito/assegnato nel comune **ove risulti domiciliato il soggetto disabile**. Negare tale precedenza ai soli docenti della fase interprovinciale come la ricorrente è atto lesivo del principio di cui all'art. 3 della Costituzione. Tale condotta, allora, così come consacrata con l'Ordinanza Ministeriale del 12/04/2017, n. 221 (**cf. all. 3**) è stata resa palesemente *contra legem*.

Indipendentemente dalla fase di mobilità, infatti, l'art. 601 del D.Lgs. n. 297/94, stabilisce che: *“Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”*.

La Legge stabilisce questo. La Contrattazione, invece, senza congrua motivazione, vi ha derogato in modo illegittimo.

Non solo: tale precedenza rappresenta un diritto della ricorrente, come documentato nella (**cf. all. 4**) domanda ed in particolare dalla certificazione personale dei titoli e preferenze allegata alla stessa che, l'art.33 comma 5 della legge 104/1992, come modificato statuisce che: *“il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”*.

La natura di tale norma (art.33) è chiaramente di “NORMA IMPERATIVA” in quanto collocata all'interno di una legge contenente *“i Principi dell'Ordinamento in materia di diritti, integrazione sociali, e assistenza delle persone handicappate”* che attua le

garanzie del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia delle persone handicappate, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; nonché tutti i principi di rango costituzionale in materia di tutela del cittadino e della persona umana.

In maniera del tutto illegittima, invece, la ricorrente è stata trasferita e non è stata riconosciuta ed applicata la dovuta priorità e preferenza di legge. **Secondo il dato normativo (L. n.65/1999) infatti, la priorità consiste nella scelta dell'assegnazione della sede con "priorità" rispetto a tutte le domande non tutelate dalla stessa o da diverse priorità di legge, quindi con precedenza rispetto a tutte le domande prive di “priorità”, ivi comprese quelle delle precedenti fasi.**

La docente, quindi, chiede la disapplicazione delle norme contrattuali laddove derogano alla Legge non riconoscendogli il diritto di precedenza previsto *ex lege*.

Con l’Ordinanza Ministeriale del 12/04/2017, n. 221, il MIUR ha dato ufficialmente avvio alla mobilità 2017/2018 determinando le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel CCNI relativo alla mobilità del personale scolastico per l’anno scolastico 2017/2018, sottoscritto definitivamente giorno 11/04/2017. La disciplina regolamentare della mobilità 2017/2018, in relazione alla posizione del ricorrente continua a violare la previsione legislativa di cui all’art.33 della Legge 104/92 per la mobilità interprovinciale, realizzando così una ulteriore e palese disparità di trattamento tra docenti che partecipano alla mobilità provinciale e quelli che, invece, partecipano alla mobilità interprovinciale.

Più in particolare, l’art. 13 del C.C.N.I., ha illegittimamente riconosciuto ai soli docenti interessati alla fase provinciale della mobilità la possibilità di esprimere la precedenza spettante ai figli che assistono un genitore disabile in situazione di gravità ai sensi dei commi 5 e 7, dell’art. 33, della Legge n. 104/92. Per i docenti come la ricorrente che invero presentano la domanda in sede interprovinciale tale precedenza è stata annullata.

Quindi, l’irrituale ed incomprensibile situazione oggi legittimata dal MIUR è la seguente: A) per i docenti della fase provinciale la precedenza vale; B) per i

docenti della fase interprovinciale (quella a cui partecipa il ricorrente) la precedenza non vale.

Per il MIUR, allora, esisterebbero docenti di serie A e docenti di serie B, attesa la differente situazione prospettata, avulsa da qualsiasi logica e comprensibile motivazione. Non solo. Se il MIUR ammette tale differenza tra docenti, per transitività, la stessa divergenza è applicata ai parenti infermi gravi. Da qui un legittimo corollario: i malati ed invalidi *in condicio* di gravità, familiari dei docenti della fase interprovinciale come il ricorrente, presentano minore dignità e diritto di tutela rispetto agli invalidi, dei fortunati docenti della fase provinciale. Non c'è che dire: una condotta amministrativa totalmente avulsa da ogni logica e plausibile motivazione. Non solo: Una condotta burocratica estranea dall'attuale impianto normativo nazionale e comunitario. Pertanto, la distinzione operata non trova alcun fondamento all'interno del quadro normativo di riferimento nazionale e comunitario, né all'interno del T.U. in materia scolastica (D.Lgs. 297/1994), che espressamente all'art. 601 riconosce tale precedenza in sede di nomina in ruolo oltre che in sede di mobilità, né all'interno della stessa Legge 107/2015, laddove non si rinviene alcuna disposizione che statuisca diversamente, ovvero che statuisca in senso contrario rispetto alla precedenza riconosciuta.

Quanto previsto dall'O.M 221/2017 e dal CCNI 2017/2018 è affetto, infatti, da illogicità, irragionevolezza e disparità di trattamento, poiché ha posto su due piani differenti i docenti interessati dalle predette fasi di mobilità, senza che tale opzione sia giustificata dal quadro normativo di riferimento, né da ragioni oggettive che siano in grado di fondare tale distinzione.

Il contratto integrativo nazionale della scuola, invero, non può subordinare alle esigenze organizzative dell'amministrazione il diritto al trasferimento di sede, stabilito dalla legge 104 del 1992, **del dipendente che assiste un familiare disabile.** Il contratto nazionale della scuola 2017/2018 quindi viola la norma imperativa fissata dall'articolo 33 della legge 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili. I giudici hanno riaffermato che la norma tutela interessi primari costituzionalmente garantiti i quali *«non possono essere disattesi – hanno scritto – nel*

nome di situazioni cui la legge non assicura la medesima tutela». Tra queste “situazioni” ci sono evidentemente le, pur importanti, esigenze organizzative del comparto scuola che tuttavia «devono passare in secondo piano – hanno scritto i giudici – di fronte al diritto del disabile all’assistenza».

Il contratto collettivo integrativo, limitando il diritto alla precedenza nelle operazioni di mobilità interprovinciale anche per le ipotesi di “Personale con disabilità e personale che ha bisogno di cure continuative”, **sacrifica in maniera illegittima, di fronte alle esigenze organizzative del settore scolastico, i diritti tutelati dalla legge 104/1992. Detta norma, unitamente all'art. 33 della medesima legge, si configurano infatti quali disposizioni di una *lex specialis* rispetto alle norme di carattere generale in materia di assegnazioni e trasferimenti.** Detta disposizione, in quanto diretta a dare attuazione ai fondamentali principi di solidarietà sociale, non può essere derogata neppure da parte dei contratti collettivi e, comunque, se deroghe pattizie alla legge sono ammissibili ciò è consentito solo nel caso in cui le parti collettive abbiano introdotto clausole legittime. **Di conseguenza, le stesse non possono ritenersi implicitamente abrogate da fonti di rango secondario neppure dalle norme successivamente intervenute, sul piano generale, in ordine alla collocazione del personale nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.** Ne deriva che le norme del CCNI nella parte in cui dispongono le diverse priorità prevedendo un sistema di preferenze sostanzialmente elusivo del disposto della previsione normativa in modo da non dare precedenza assoluta nella mobilità interprovinciale ai docenti che assistono genitori in condizione di handicap grave, **devono ritenersi nulle per contrarietà a norma imperativa con la conseguente sostituzione di diritto della clausola nulla con la prefata disposizione imperativa.** Né potrebbe riconoscersi in capo alle parti sociali il potere di derogare alla disciplina sancita dalla legge in forza in forza dell'art.2, 2° comma d.l.vo 165/2001, essendo consentito alla contrattazione collettiva di disciplinare la materia già regolamentata da legge soltanto qualora si tratta di disposizioni di legge relative alla disciplina dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, mentre, come scritto, l'art.21 L. 104/92 trova applicazione in relazione a rapporti di lavoro sia pubblici che privati, ponendo

essa principi diretti a tutelare diritti del disabile costituzionalmente protetti. Già più volte la giurisprudenza si è pronunciata sulla questione, precisando che ove esista il posto da assegnare ai trasferimenti, le precedenze di cui alla Legge 104/92 devono trovare soddisfazione: “...*Le norme del contratto collettivo nazionale della scuola relative alla mobilità volontaria del personale sono nulle nella parte in cui - in violazione dell'art. 21 L. 5 febbraio 1992, n. 104 - non danno precedenza assoluta, nei trasferimenti a domanda, ai portatori di handicap con invalidità superiore ai 2/3...*” (Trib. Cremona, 1 agosto 2001, in Riv. Crit. Dir. Lav., 2001, p. 983 – Tribunale di Vercelli n. 48/2017 – **cfr. all.ti 11 precedenti giurisprudenziali**). Né l'amministrazione può assurgere a *ratio* giustificatrice di tale condotta esigenze organizzative. Il Consiglio di Stato in casi analoghi ha così statuito: “*né la ridefinizione della pianta organica né la rideterminazione del personale in servizio costituiscono ostacolo all'accoglimento della domanda di trasferimento di cui trattasi*” (Cons. Stato, 31 maggio 2005, n. 2843, in Foro Amm., 2005, p. 1573).

Con una recente pronuncia la Corte d'Appello di Sassari ha annullato identica disposizione del Contratto nazionale integrativo della scuola sulla mobilità del personale docente e Ata, in quanto viola la norma imperativa fissata dall'articolo 33 della legge 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili. La Corte ha quindi riaffermato che la norma tutela interessi primari costituzionalmente garantiti i quali “non possono essere disattesi nel nome di situazioni cui la legge non assicura la medesima tutela”, con la conseguente nullità, per contrasto con una norma imperativa, delle disposizioni del contratto nazionale 2014 per la mobilità del personale docente e di tutte le norme ad esso coordinate. Tra queste “situazioni” ci sono evidentemente le, pur importanti, esigenze organizzative del comparto scuola che tuttavia “devono passare in secondo piano di fronte al diritto del disabile all'assistenza”. Secondo la Corte d'Appello di Sassari è indiscutibile che il contratto collettivo sulla mobilità risponda all'esigenza di dare un ordinato assetto dell'organizzazione amministrativa, ma questo non comporta, che qualsivoglia esigenza del datore di lavoro sia idonea a comprimere il diritto del disabile, perché altrimenti questo diritto verrebbe cancellato dalla mera affermazione dell'interesse organizzativo o economico del datore di lavoro, con il conseguente diritto del

lavoratore che presta assistenza al disabile grave all'assegnazione del primo posto disponibile, tra quelli indicati nella domanda, non assegnato ad altri soggetti con diritto di priorità assoluta. Sulla scorta della predetta pronuncia della Corte d'Appello di Sassari si è peraltro orientato anche il Tribunale di Genova.

Con Ordinanza del 20.09.2016, emessa su caso assolutamente analogo a quello per cui è causa, il Tribunale di Genova (GdL Dott. M. Basilico) ha affermato che: *La norma di legge riconosce un diritto non incondizionato a scegliere la sede di lavoro più vicina al familiare gravemente disabile; la locuzione “ove possibile” è stata letta come portatrice dell'esigenza pubblica ad un assetto dell'Amministrazione rispondente a ragioni di economia e migliore organizzazione [Cass., sez. lav., 27 marzo 2008, n. 7945, e 25 gennaio 2006, n. 1396]. L'onere di provare le necessità economiche, produttive ed organizzative ostative all'esercizio del diritto grava sul datore di lavoro [Cass., sez. lav., 18 febbraio 2009, n. 3896]. Su questa premessa la Corte di Cassazione ha già riconosciuto compatibile con la norma di legge la clausola del contratto collettivo decentrato del 31.5.2002 che, graduando le precedenze nelle operazioni di trasferimento, ha assegnato le priorità a seconda delle categorie di menomazione: riservando quella assoluta soltanto ai soggetti portatori essi stessi di handicap ed inserendo i genitori dei disabili tra i titolari di precedenza limitata dal punto di vista territoriale, la disciplina collettiva “soddisfa una esigenza basilare dell'amministrazione, quale la corretta gestione della mobilità del personale, e si colloca nell'ambito del principio del bilanciamento degli interessi che .. la legge privilegia” [Cass., sez. lav., 15 gennaio 2016, n. 585]. La decisione della Suprema Corte, ad oggi isolata a quanto consta, è intervenuta su una fattispecie regolata dalla contrattazione collettiva in modo analogo a quella in esame. **Essa tuttavia non valuta l'esistenza nel settore scolastico d'una disciplina speciale, contenuta nell'art. 601 d. lgs. 297/94 (articolo non a caso inserito tra le disposizioni comuni a tutto il personale scolastico). Vi si stabilisce che gli artt. 21 e 33 legge 104/92 “si applicano al personale di cui al presente testo unico” (primo comma) e che tali norme “comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità” (secondo comma).***

Ed ancora. Tribunale di Genova ha dichiarato la nullità dell'art. 13 del contratto collettivo nazionale integrativo del'8.4.2016 per la mobilità del personale nell'anno scolastico 2016/2017 nella parte in cui nega la precedenza assoluta per i trasferimenti interprovinciali ai docenti che prestano assistenza ai figli minori affetti da handicap grave e, per l'effetto, ha dichiara il diritto della ricorrente a scegliere con precedenza assoluta la sede disponibile, tra quelle da lei indicate nella domanda di mobilità interprovinciale.

Analoga posizione assunta dai fori di Taranto e Pisa (**cfr. all. 10** *ex multis*: ordinanze cautelari rese in giudizi identici a quello per cui oggi è causa).

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO, GENERALE ED INDEROGABILE, DI SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA IN TEMA DI MOBILITÀ, NON AVENDO RISPETTANDO L'ORDINE DEGLI AMBITI TERRITORIALI INDICATI NELLA DOMANDA DI TRASFERIMENTO, PRODOTTA DALLA RICORRENTE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. (ART. 97 COST.), OLTRE CHE DELL'ART. 1, COMMA 108, L. N. 107/2015, DELL'ART. 6 CCNL MOBILITÀ SCUOLA DEL 8.4.2016, E DELL'O.M. N. 241/2016, NONCHÉ DELL'ART. 28, COMMA 1, D.P.R. N. 487/1994. DETTO PRINCIPIO, INVERO, VINCOLAVA L'AMMINISTRAZIONE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE L. 124/1999 – VIOLAZIONE DI NORME IMPERATIVE DA PARTE DELLA CCNI

Per quanto espresso la procedura di mobilità e conseguente assegnazione è affetta da eccesso di potere per manifesta illogicità e palese iniquità, posto che essa viola palesemente le disposizioni di cui alla Legge n. 124/1999 le quali hanno introdotto nell'ordinamento giuridico una regolamentazione in forza della quale la collocazione nelle graduatorie del personale docente deve avvenire esclusivamente in base al miglior punteggio vantato da ciascun iscritto. Criterio questo del “*maggior punteggio*” è stato ribadito in varie occasioni anche dal TAR Lazio (cfr. Sentenza n.2199/2001), nonché dalla più recente giurisprudenza di merito.



La ricorrente ha compilato correttamente la domanda di mobilità, così come ha fatto entro il 6 maggio 2017, e la prova è rinvenibile proprio nella domanda allegata in cui emerge il criterio di viciniorietà al proprio ambito di residenza (in virtù del punteggio maturato e delle precedenze vantate. **La domanda di mobilità del ricorrente, quindi, andava valutata e deve essere valutata applicando i principi di concorsualità e meritocrazia. Donde, il MIUR ha violato il principio, generale ed inderogabile, di scorrimento della graduatoria in tema di mobilità, non rispettando l'ordine degli ambiti territoriali indicati nella domanda di trasferimento, prodotta dal ricorrente - tale condotta amministrativa concretizza una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a. (art. 97 cost.), oltre che dell'art. 1, comma 108, l. n. 107/2015, dell'art. 6 ccnl mobilità scuola del 8.4.2016, e dell'o.m. n. 241/2016, nonché dell'art. 28, comma 1, d.p.r. n. 487/1994. Detto principio, invero, vincolava l'amministrazione.**

Mette conto osservare, che il principio di concorsualità della graduatoria, vincolava il MIUR, in quanto anche la procedura di mobilità ha **natura concorsuale** di impiego basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, il punteggio e le precedenze AD UNA SCRUPOLOSA VALUTAZIONE dei titoli di servizio per i quali sono predeterminati specifici punteggi.

Da qui l'errata applicazione delle norme contrattuali sulla mobilità, poiché in contrasto con le norme di legge primaria in materia di assunzione, trasferimenti e precedenze, nonché in violazione e contrasto con i commi 73 e 108 dell'articolo 1 della L.107/2015, violazione ed operatività del comma 196 della legge 107/2015 e del comma 98 della stessa legge. Non solo. Si profila in tale sede anche la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione che sanciscono il principio di uguaglianza dei cittadini lavoratori e del buon andamento della Pubblica Amministrazione, oltre l'eccesso di potere l'irragionevolezza ed illogicità e violazione di legge dell'articolo 399 D.L. 297/1994 nelle procedure di assegnazione.

III. VIOLAZIONI COMUNITARIE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/78/CE [DEL CONSIGLIO, DEL 27 NOVEMBRE 2000, CHE STABILISCE UN QUADRO GENERALE PER LA

PARITÀ DI TRATTAMENTO IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E DI CONDIZIONI DI LAVORO (GU L 303, PAG. 16)] ED ALL'ARTICOLO 14, [PARAGRAFO] 1, LETTERA C), DELLA DIRETTIVA 2006/54/CE [DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 5 LUGLIO 2006 – Violazione e falsa applicazione della Legge n. 124/1999.

Lo Stato, allora, non può applicare trattamenti differenti tra lavoratori appartenenti alla medesima categoria, soprattutto quando, il concetto di equiparazione, presenta una forte radice normativa.

Decisiva, ancora una volta, la tutela della categoria grazie all'applicazione della direttiva 1999/70 e le successive clausole, tese a “migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione.

Premesso ciò, sempre nella giurisprudenza europea si cita anche la clausola 5 dell'Accordo Quadro che ha come origine la già menzionata direttiva 1999/70: quella riguardante, nello specifico, *«Misure di prevenzione degli abusi»*. A tal fine, si rammenta che *«gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a: ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti; la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi; il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti»*.

In conclusione, la terza sezione della curia europea ha stabilito che la tutela del personale precario previsto dalla “direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999” e successive clausole, in particolare la “4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, la quale esclude, prescindendo da qualsiasi giustificazione per ragioni oggettive, il personale reclutato occasionalmente dal diritto di percepire una maggiorazione corrispondente allo scatto triennale di anzianità accordata, segnatamente, ai dipendenti di ruolo,

quando, relativamente alla percezione della maggiorazione di cui trattasi, le due summenzionate categorie di lavoratori si trovano in situazioni comparabili, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”.

La Corte di Giustizia UE ha chiarito che la nozione di ragioni oggettive “dev’essere intesa nel senso la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguano il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui si iscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria” (sent. Dal Cerro Alonso, § 57 e 58).

Ragioni oggettive, si noti bene, non presenti nel caso che ci occupa.

Questa sentenza è l’ennesima conferma di quanto la curia europea ha affermato e ribadito in tutte le circostanze in cui è stata chiamata in causa su questo genere di ricorsi, a tutela del principio di non discriminazione, formatosi attorno alle sentenze relative alla direttiva 70/99. La presa di posizione dei giudici, tra l’altro, ha cominciato a prendere corpo anche a livello nazionale, dove proprio nei giorni scorsi è stato accolto il primo ricorso su ricostruzione di carriera di tutto il periodo pre-ruolo.

Fattispecie legali rese dalla curia europea perfettamente sovrapponibili al caso di specie.

Il MIUR, allora, con l’interpretazione ha applicato una palese discriminazione tra docenti che partecipano alla fase provinciale della mobilità e docenti, tra cui la ricorrente che partecipano alla fase interprovinciale, cui immotivatamente è negata il riconoscimento alla precedenza. Quindi, tale condotta, in assoluta presenza di impianto motivazionale ed in eccesso di potere, legittima una disparità di trattamento tra i genitori portatori di handicap grave ex art. 3 comma 3 della L. 104/1992 i cui figli docenti partecipano alla mobilità provinciale e quelli che partecipano alla mobilità interprovinciale. Per i secondi la precedenza non esiste! La spiegata ordinanza, quindi, nell’applicare questa illegittima negazione rende anche palese il contrasto tra le

previsioni del diritto dell'Unione e le regole dettate dalla normativa interna speciale del settore scolastico.

Nell'imminenza della Mobilità Straordinaria 2017- 2018, già decollata, appare evidente che bisognerebbe porre fine a questa situazione discriminante che di fatto tratta in modo diverso lavoratori di una stessa categoria.

PERICULUM IN MORA

Nel caso *de quo* il pregiudizio è **imminente** in quanto le operazioni di mobilità sono state definite come stabilito dall'OM 221/2017 allegata. E' chiaro che in difetto della corretta attribuzione della precedenza alla ricorrente è stata compromessa la possibilità **di concorrere alla mobilità con il diritto di precedenza immotivatamente negato**. Non è tutto: il pregiudizio prodotto e che continua a prodursi in danno della ricorrente è altresì irreparabile, atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente (come tali insuscettibili di reintegrazione *ex post*). Infatti, a causa della mancata attribuzione della precedenza la ricorrente rischia di rimanere per anni lontano dalla propria zia disabile grave impossibilitata a seguirla. D'altro canto, numerosi sono i precedenti cautelari in cui sono state riconosciute le ragioni d'urgenza in materia di mobilità in considerazione dei relativi *pregiudizi alla vita familiare e di relazione non risarcibili per equivalente* Accoglimento totale n. cronol. 47297/2016 del 21/11/2016 RG n. 10913/2016 (**cfr. all.ti 10 precedenti cautelari resi su caso identico – precedenza 104/1992 docente madre disabile**) (ed ancora *ex multis* Trib. Roma - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 20/1/2011, che ha ribadito che in caso di trasferimento del lavoratore, l'irreparabilità del danno deve essere apprezzata in relazione al diritto non patrimoniale di mantenere la sede di lavoro precedente e al rischio che il protrarsi illegittimo del trasferimento possa compromettere definitivamente la sfera dei rapporti lavorativi in precedenza instaurati e alla stabilità personale e familiare del lavoratore). Difatti, le lungaggini del giudizio ordinario del lavoro non consentirebbero di fornire adeguata tutela alla ricorrente. In sostanza, è proprio la natura del diritto vantato che consente di ritenere irreversibile ed

irreparabile la lesione del diritto, come ripetutamente detto già prodottasi dall'inizio dell'anno scolastico e sino a data odierna, in danno del docente ricorrente.

Ove alla ricorrente non dovesse essere riconosciuta la precedenza di cui alla L. 104/1992 con il carattere dell'urgenza la stessa sarebbe costretta a rimanere lontana dal familiare disabile in condizione di gravità, la quale non versa in condizione di svolgere le normali attività quotidiane, in quanto ha necessità di essere assistita e guidata (non può curare da sola l'igiene personale, non può vestirsi da sola, ha necessità di essere aiutata per l'alimentazione). La ricorrente in assenza di una pronuncia cautelare continuerà ad essere costretta ad abbandonare gli affetti e la vita familiare, aggravata dalla presenza della zia in situazione di gravità, il tutto, peraltro, percependo una retribuzione che non potrebbe garantire nemmeno le minime esigenze di vita. **Tale lesione, in quanto incidente su posizioni giuridiche soggettive a contenuto non patrimoniale (diritto alla salute ex art. 32 della Costituzione) ed a rilevanza in genere costituzionale a quel diritto strettamente connesse - n. cronol. 47297/2016 del 21/11/2016 RG n. 10913/2016 - suscettibile di pregiudizio non ristorabile per equivalente (Cass. n. 8373/2002).** Deve quindi ritenersi ricorrere il pericolo di un pregiudizio irreparabile atteso che gli effetti lesivi non ricadono su interessi meramente patrimoniali ma intaccano, nel caso di specie, la sfera dei diritti personali e familiari della deducente, come tali insuscettibili di reintegrazione *ex post*.

Tutto quanto sopra premesso e rilevato, la professoressa **CRUPI** come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE ALL'ILL.MO TRIBUNALE DEL LAVORO DELLA SPEZIA

Alla S.V. Ill.ma, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, accolga in rito il presente ricorso, fissata con Decreto l'Udienza di comparizione delle parti voglia, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria:

- In via principale, in via cautelare ed urgente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 bis e seguenti c.p.c, accertare e dichiarare il diritto **del docente al riconoscimento per la mobilità 2017/2018 e per tutte quelle a seguire, del diritto di precedenza ex art. 33 della L. 104/1992** con conseguente disapplicazione delle

disposizioni di cui l'Ordinanza Ministeriale del 12/04/2017, n. 221 e dell'art. 13 del C.C.N.I nella parte in cui hanno illegittimamente riconosciuto ai soli docenti interessati alla fase provinciale della mobilità la possibilità di esprimere la precedenza spettante ai figli che assistono un genitore disabile in situazione di gravità ai sensi dei commi 5 e 7, dell'art. 33, della Legge n. 104/92.

- In via principale, in via cautelare ed urgente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 bis e seguenti c.p.c, accertare e dichiarare l'illegittimità e la conseguente nullità/inefficacia l'Ordinanza Ministeriale del 12/04/2017, n. 221 e dell'art. 13 del C.C.N.I nella parte in cui hanno illegittimamente riconosciuto ai soli docenti interessati alla fase provinciale della mobilità la possibilità di esprimere la precedenza spettante ai figli che assistono un familiare disabile in situazione di gravità ai sensi dei commi 5 e 7, dell'art. 33, della Legge n. 104/92.
- In via principale, in via cautelare ed urgente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 bis e seguenti c.p.c dichiarare la nullità dell'art. 13 del contratto collettivo nazionale integrativo 2017/18 nella parte in cui nega la precedenza assoluta per i trasferimenti interprovinciali ai docenti che prestano assistenza al familiare disabile grave.
- In via principale, in via cautelare ed urgente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 bis e seguenti c.p.c dichiarare l'illegittimità e/o la nullità dell'art.13 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017, 2017/2018 nella parte in cui non prevede la precedenza assoluta nella mobilità interprovinciale, riconoscimento della precedenza assoluta nelle operazioni di trasferimento interprovinciale, in ossequio al principio di cui all'art.33 comma 6 della L.104/92; 3) per l'effetto, dichiarare il diritto del ricorrente al trasferimento in provincia di Palermo nella prima delle sedi disponibili tra quelle dalla stessa indicate nella domanda di mobilità interprovinciale, o comunque in uno degli ambiti della Regione Sicilia ivi indicati.
- Accertare e dichiarare il diritto del docente alla rettifica e, quindi, alla conseguente modifica della graduatoria per la mobilità a.s. 2017/2018 ed in quelle a seguire,

quindi, anche per la graduatoria 2017/2018 e dichiarare il diritto del Docente alla valutazione per la mobilità 2017/2018 del diritto di precedenza ex L. 104/1992.

- In via principale cautelare ed urgente dichiarare la nullità del trasferimento ed ordinare alla convenute amministrazioni scolastiche il riconoscimento della precedenza ex art. 33 L. 104/1992 **sugli ambiti indicati nella domanda di mobilità della ricorrente Crupi al fine di ricongiungerla al Comune di residenza del disabile grave** che non può provvedere da sola alla cura della propria persona.
- **Disporre la fissazione di un termine entro il quale proporre domanda giudiziale di merito.**
- **Si chiede di essere autorizzati alla notifica a mezzo PEC del Ricorso e del pedissequo Decreto di fissazione di udienza alle Amministrazioni interessate.**

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito

IN VIA ISTRUTTORIA:

Si offrono in produzione i seguenti documenti giustificativi, come da indice allegato:

1. Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato a seguito di nomina in ruolo.
2. Domanda di mobilità 2017/2018.
3. CCNI 2017/2018 più pedissequa ordinanza di mobilità.
4. Legge 104/1992 in favore della zia della ricorrente in condizione di gravità ex art. 3 comma 3 della L. 104/1992
5. Certificato di residenza della docente Crupi.
6. Domanda di assegnazione provvisoria ed esito.
7. Certificato di famiglia.

8. Certificati di iscrizione e frequenza a scuola dei figli minori.
9. Certificazione di attività imprenditoriale del marito.
10. Ordinanze cautelari di accoglimento rese in giudizi identici a quello per cui oggi è causa
– Docenti con diritto di precedenza negato per assistenza continua a disabile.
11. CCNL 2016/2017 e ordinanza 2412016

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA
NOTIFICAZIONE (EX ART. 151 C.P.C.)**

I sottoscritti procuratori Angela Maria Fasano (CF: FSNNLM77E50G2730 – PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it), e Stefania Fasano (CF: FSNSFN84A59G2730 – PEC: stefaniafasano@pec.it)

PREMESSO CHE

Il ricorso ha per oggetto l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità della procedura seguita dal MIUR in ordine all'assegnazione del corretto punteggio alla ricorrente; Ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, il ricorso dovrebbe essere **notificato a tutti i docenti controinteressati che hanno ottenuto il diritto di precedenza (migliaia)**. Rilevato che, la notifica nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari e della impossibilità di individuarli tutti, non garantirebbe l'effettiva instaurazione del contraddittorio e sarebbe eccessivamente onerosa; La tradizionale notifica per pubblici proclami, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sarebbe inidonea allo scopo giacché non prevede la pubblicazione integrale del testo introduttivo del presente giudizio, oltre che eccessivamente onerosa. L'Ill.mo Giudice adito può autorizzare ai sensi dell'art. 151 c.p.c. che la notifica avvenga con qualsiasi mezzo, purché "... le modalità con cui siffatta notificazione viene disposta devono comunque essere tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 come inviolabile in ogni stato e grado del processo ..." (Cass. n. 13868/2002), così come devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto onde garantire anche il principi fondamentale del diritto al contraddittorio (Cass. n. 3286/2006 e n. 4319/2003).

La notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet del MIUR è certamente idonea ad assicurare la conoscibilità dello stesso, e permetterebbe ad eventuali interessati di intervenire nel presente procedimento; Questa forma di notificazione è utilizzata dai Giudici Amministrativi ed Ordinari in tutti i casi come il presente (TAR Lazio nn. 176-177-178-179/2009; Trib. Genova del 01/09/2011 e Trib. Foggia del 07/11/2014).

Tutto ciò premesso e considerato, nella veste di cui sopra, formula

ISTANZA

Affinché l'Ill.mo TRIBUNALE CIVILE DELLA SPEZIA in funzione del Giudice
Unico del Lavoro

VOGLIA AUTORIZZARE

La notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza:

1.Quanto ai potenziali contro interessati, attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione di udienza medesimi sul sito internet del MIUR, sul sito internet del MIUR e delle seguenti amministrazioni:

- **IL MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** nella persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato, difeso e domiciliato *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova Viale delle Brigate Partigiane, 2, 16129 Genova GE;
- **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA** in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova di Genova Viale delle Brigate Partigiane, 2, 16129 Genova GE;
- **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA** in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova Viale delle Brigate Partigiane, 2, 16129 Genova GE;

DICHIARAZIONE DI VALORE

Il sottoscritto avv. Angela Maria Fasano e il sottoscritto avvocato Stefania Fasano ai sensi dell'art. 14 del DPR 30 maggio 2002 n° 115 dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato e che lo stesso verte in materia di lavoro subordinato. Il contributo unificato non è stato versato nella misura di Euro 259,00 attesa la dichiarazione di esenzione firmata dalla ricorrente.

Palermo, addì 01 dicembre 2017

F.TO DIGITALMENTE

Avv. Angela Maria Fasano

Avv. Stefania Fasano